

IVA

Credito Iva 2018: limiti e modalità di utilizzo in compensazione

di **Alessandro Bonuzzi**

Con l'approvazione del **modello Iva 2019**, avvenuta nel mese di gennaio, **dallo scorso 1° febbraio e fino al 30 aprile 2019** è possibile **presentare** la dichiarazione relativa all'anno 2018.

La data di invio del modello potrebbe influenzare l'utilizzo in **compensazione orizzontale** del credito Iva ivi emergente. Ciò accade allorquando l'eccedenza positiva d'imposta che si intende utilizzare è di **importo superiore a 5.000 euro**. In tal caso, infatti, il **credito Iva 2018** può essere utilizzato in compensazione orizzontale solo **dopo che siano decorsi 10 giorni dalla presentazione** del modello Iva 2019, previa apposizione del **visto di conformità**.

Pertanto, se la dichiarazione Iva relativa al 2018 fosse stata trasmessa già in data 1° febbraio 2019, l'utilizzo in compensazione dell'eccedenza a credito 2018 può essere effettuato dall'**11 febbraio 2019**.

Invece, non opera **alcun vincolo** quando il credito Iva 2018 è compensato per un importo **non superiore a 5.000 euro**. L'utilizzo orizzontale può avvenire **fin dal 1° gennaio 2019**, senza l'obbligo di apposizione del visto di conformità.

Inoltre, quando la compensazione è effettuata in modo **verticale** - Iva da Iva - **non trova applicazione alcuna limitazione**. A tal riguardo, però, va ricordato che la [circolare 29/E/2010](#) ha precisato che *"le compensazioni che non soggiacciono alle limitazioni ... sono **esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito**".* Sicché è impreciso affermare che tutte le compensazioni Iva da Iva sono verticali, poiché l'utilizzo del **credito Iva del 1° trimestre del 2019** per pagare il **saldo Iva a debito del 2018** rappresenta una **compensazione orizzontale**.

Per quanto riguarda le **modalità di versamento**, la compensazione orizzontale deve necessariamente transitare dal **modello F24** e, atteso che ci si sta riferendo a **sogetti passivi Iva**, la delega di pagamento va presentata utilizzando esclusivamente i **servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline)**, indipendentemente dall'importo del credito compensato.

La [risoluzione 68/E/2017](#), all'**allegato numero 2**, riporta l'elenco dei **codici tributo** il cui utilizzo in compensazione necessita, per i soli titolari di partita Iva, dell'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. In particolare, nel documento viene precisato che se in sede di compilazione del **modello F24**, in corrispondenza della colonna *"importi a debito versati"*, è esposto il **codice tributo "2002"** [*Ires - acconto seconda rata o acconto in unica*

soluzione] per euro 10.000 e in corrispondenza della colonna “*importi a credito compensati*” sono esposti, ciascuno per euro 5.000, i codici tributo:

- “2003” [*Ires - saldo*] e
- “6099” [*credito Iva - dichiarazione annuale*],

il contribuente **deve utilizzare** Entratel o Fisconline. Ciò in quanto il pagamento dell’acconto Ires avviene, sebbene solo in parte, mediante una **compensazione orizzontale**, atteso l’utilizzo del credito annuale Iva.

Sempre in relazione alla compensazione orizzontale, occorre ricordare la possibilità dell’Agenzia delle entrate di **sospendere, fino a 30 giorni**, l’esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni che presentano **profili di rischio (provvedimento 28.8.2018)**, i quali possono derivare:

- dalla tipologia del **debito** pagato;
- dalla tipologia del **credito** compensato;
- dalla **coerenza** dei dati presenti nella delega di pagamento;
- dai **dati** presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque resi disponibili da altri enti pubblici, relativi al soggetto pagante;
- da **analoghe compensazioni** precedentemente effettuate;
- dalla presenza di **debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro**. Va infatti ricordato che, ai sensi dell’[articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010](#), la compensazione orizzontale di crediti relativi alle imposte erariali è **vietata** fino a concorrenza dell’importo dei **debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è **scaduto** il termine di pagamento.

Infine, quando si effettua una compensazione orizzontale, anche relativa a un credito Iva, è sempre necessario rispettare il **plafond annuale massimo** fissato in misura pari a **700.000 euro**.

| COMPENSAZIONE CREDITO IVA 2018 | | |
|--------------------------------|--|---|
| VERTICALE | ORIZZONTALE | |
| | Fino a 5.000 euro | Sopra i 5.000 euro |
| Nessuna limitazione | <ul style="list-style-type: none"> • No visto di conformità • No presentazione dichiarazione Iva | <ul style="list-style-type: none"> • Visto di conformità • Presentazione dichiarazione Iva • Dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione Iva |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Presentazione F24 utilizzando Entratel/Fisconline • Divieto fino a concorrenza di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti di importo superiore a 1.500 euro • Sospensione dell'F24 fino a 30 giorni da parte dell'Agenzia delle entrate • <i>Plafond</i> annuale massimo di 700.000 euro | |

Seminario di specializzazione

REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

Scopri le sedi in programmazione >